

Legge regionale 21 aprile 1965 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 4

La Tesoreria Regionale effettua i pagamenti disposti dalla Regione, anche quando si verifichi insufficienza o mancanza di disponibilità nel fondo cassa regionale, con anticipazioni, aventi carattere eccezionale e temporaneo, sino al limite di importo da determinarsi nel capitolato speciale.